



BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Anno 2024

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il sistema camerale intende sostenere, rafforzare e incentivare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. In questa delicata fase dell'economia globale, particolare impegno è rivolto alla valutazione di eventuali possibilità di nuovi mercati, ad esempio in aree meno toccate dalle recenti emergenze a livello mondiale o nei paesi che per primi si apriranno di nuovo agli scambi internazionali, aiutando in tal modo le MPMI a diversificare i propri sbocchi commerciali.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Napoli si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi destinati alla realizzazione di programmi di internazionalizzazione delle aziende, anche attraverso un più diffuso utilizzo del digitale non solo quale strumento ma anche leva per la strategia aziendale a sostegno dell'export. L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, attivando voucher utilizzabili come contributi assegnati a **copertura parziale delle spese sostenute**.

Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher internazionalizzazione Anno 2024" è proposta una Misura destinata a MPMI che a livello individuale intendono avviare o rafforzare o diversificare la loro presenza all'estero, che risponde ai seguenti macro obiettivi:

- sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali
- promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l'export, al fine di aumentare la loro competitività attraverso, tra l'altro, la definizione di piani congiunti di internazionalizzazione e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune e l'inserimento nelle filiere global;
- favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull'estero da parte delle imprese a seguito della ripartenza nelle diversificate fasi post-emergenziali che negli ultimi periodi hanno coinvolto i mercati e l'economia mondiale.
- incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale come leva di sostegno dell'export in un'ottica di maggiore competitività, in particolare per lo sviluppo di iniziative di marketing digitale ed e-commerce.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI ATTIVITÀ

Con il presente Bando si intende finanziare, tramite l'utilizzo di **contributi a fondo perduto (voucher)**, progetti presentati da singole imprese, secondo quanto specificato nel presente Bando, per iniziative avviate e concluse tra la data di presentazione della domanda ed il 30.04.2025 (ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento camerale recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari, approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 4 del 21 aprile 2023), le cui spese devono essere fatturate nel medesimo periodo.

Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno riguardare, **anche congiuntamente**:

- a) *percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, nel dettaglio:*

- il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali;
- l’ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione nei Paesi target o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- la protezione del marchio dell’impresa all’estero;
- lo sviluppo delle competenze interne attraverso l’utilizzo in impresa di Export/Import Manager (EX/IM), temporary export manager (TEM) e digital export manager (DEM) in affiancamento al personale aziendale, al fine di implementare le strategie commerciali e le capacità manageriali dell’impresa;

b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero, nel dettaglio:

- partecipazione ad incontri d’affari individuali o collettivi (in modalità ibrida o in presenza) tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione ad un’eventuale attività incoming e outgoing futura;
- la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
- test di mercato con esposizione di prodotti in showroom ed altre location idonee a seconda della tipologia di prodotto;
- assistenza legale/contrattuale/tecnico specialistica per la finalizzazione di contratti d’affari e partecipazione a EU tender e gare internazionali;

c) percorsi di rafforzamento della presenza all’estero attraverso la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all’estero (sia in Paesi UE, sia extra UE) o anche a fiere internazionali in Italia (come riportate nell’elenco ufficiale stilato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e pubblicato sul sito istituzione di detta Conferenza, consultabile al seguente link: <https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>) purché le suddette iniziative siano avviate e concluse tra la data di presentazione della domanda ed il 30.04.2025 e le cui spese siano, in ogni caso, fatturate nell’arco del medesimo periodo.

Le spese per la partecipazione alla fiera sono ammissibili solo se l’impresa partecipa come espositore diretto (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette; pertanto non sono ammissibili se fatturate da agenti, distributori o importatori dell’impresa beneficiaria) o se la partecipazione avviene nell’ambito di collettive organizzate da Enti Pubblici, Consorzi o Associazioni rappresentative di interessi collettivi.

Sono, in ogni caso, esclusi: gli investimenti effettuati in leasing, in comodato e/o in altre forme assimilabili al contratto di locazione; gli investimenti in beni usati.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro **1.534.111,88**.

Tutte le agevolazioni di cui all’art. 2 saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di euro **21.000,00**, per ogni impresa ammessa al contributo.

I soggetti destinatari dei benefici sono solo ed unicamente le singole imprese. È esclusa la partecipazione attraverso progetti aggregati presentati da un unico proponente.

Il valore minimo di investimento deve essere pari ad € **5.000,00** al netto di iva;

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il **70%** delle spese ammissibili, come specificato al successivo art. 7.

Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità pari al 5% dell'importo erogabile, indipendentemente dal numero di stellettes e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

Eventuali incrementi delle spese effettivamente sostenute rispetto alle spese ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare dell'agevolazione inizialmente concessa.

L'ammontare del contributo può essere ridotto per rispettare i vincoli connessi al massimale per la singola impresa previsto dal Regolamento *de minimis*.

I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

1) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹;

2) abbiano sede legale o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Napoli;

3) siano iscritte nel Registro delle Imprese di Napoli ed abbiano denunciato l'inizio attività presso la predetta sede legale o unità locale;

4) siano in regola con il pagamento del diritto annuale, secondo i criteri di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta della CCIAA di Napoli, n. 50 del 13/05/2016. In caso di posizione irregolare, l'ufficio procedente potrà richiederne la regolarizzazione all'impresa concedendo un termine perentorio, pena l'inammissibilità della domanda, di dieci (10) giorni;

5) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

6) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

7) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Napoli e/o con l'Azienda Speciale Si Impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

8) non siano beneficiarie di altre agevolazioni pubbliche relative alle stesse iniziative;

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

9) non siano destinatarie, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia;

10) esercitino, in relazione alla sede per la quale si presenta la domanda di contributo, una attività economica rientrante in uno dei settori ammessi dal Regolamento *de minimis*;

11) osservino le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

12) non siano classificabili come "imprese in difficoltà", ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/14²;

13) non debbano restituire agevolazioni per le quali l'Organismo competente abbia disposto la restituzione, a titolo meramente esemplificativo, per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali, o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all'azienda e non sanabili;

14) siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

15) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

² per le imprese in difficoltà si intendono attualmente le imprese così definite al paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea cz49 del 31/07/2014. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall'impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel secondo periodo intercorrente tra la data di concessione e l'11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

16) non aver reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.

Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**; non è ammessa la partecipazione attraverso progetti aggregati di più imprese presentati da un unico proponente.

Finché è aperto il termine di presentazione è possibile presentare nuove istanze in sostituzione di domande già presentate (incomplete, errate, ecc.); **in tal caso verrà tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico**.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

I fornitori non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura in cui si presentano come fornitori.

I fornitori di servizi inerenti agli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale - tra quelli previsti all'art. 2, comma 2 del presente Bando - non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti³.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Tutte le spese ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri:

- pertinenza delle spese rispetto al progetto ammesso;
- trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione; i documenti di spesa devono essere integralmente pagati dai beneficiari).

2. Sono finanziabili:

al netto dell'IVA, delle analoghe imposte estere e di altre imposte, tasse e diritti – tutte le spese riconducibili agli ambiti di attività di cui al precedente articolo 2, comma 2, lett. a), b) e c), relative ad iniziative del periodo interessato, fatto salvo quanto specificato ai successivi punti 3 e 4.

³ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

3. Relativamente all'ambito di attività a sostegno del commercio internazionale ricompreso nell'art. 2, comma 2, lettere a) le spese sostenute per le consulenze dovranno essere documentate con una relazione scritta da parte del consulente, che formerà parte della rendicontazione finale oggetto di valutazione in sede di liquidazione del contributo. L'EXIM Manager dovrà essere certificato secondo la norma UNI 11823; il TEM e il DEM dovranno dimostrare di avere competenze e conoscenze pertinenti rispetto al ruolo che andranno a svolgere in azienda sia in termini di internazionalizzazione che di digitalizzazione; questi ultimi dovranno attestare di aver svolto almeno 3 analoghi servizi di supporto alle imprese negli ultimi due anni. In fase di presentazione della domanda di contributo dovrà essere inviato il CV del TEM/DEM che affiancherà l'azienda, con la dimostrazione delle competenze di cui sopra. **Le spese di cui al presente comma 3 sono ammissibili e finanziabili nel limite massimo del 20% del totale concesso.**

4. Relativamente all'ambito di attività a sostegno del commercio internazionale ricompreso nell'art. 2, comma 2, lettere c) sono ammissibili le seguenti spese:

- a) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess) e di incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione);
- b) diritto di plateatico – iscrizione alla fiera;
- c) spese di assicurazione connesse all'evento;
- d) inserimento dell'azienda nel catalogo dell'evento fieristico;
- e) pulizia stand;
- f) facchinaggio in fiera;
- g) realizzazione di materiale e/o iniziative di tipo promozionale/commerciale, da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla fiera stessa (es: cataloghi, brochure, listini e schede tecniche in lingua straniera e/o italiana);
- h) spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori.

5. Tutte le spese devono essere fatturate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 30.04.2025 (facoltà prevista dall'art. 10 del regolamento camerale recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari allegato alla delibera del consiglio camerale n.4 del 21 aprile 2023).

6. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione per finalizzare i contatti di affari;
- b) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza (**solo per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, lett. c)**);
- c) produzione di campionature;
- d) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- e) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
- f) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- g) spese per **l'abbattimento degli oneri** di qualunque natura (spese di istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione riferiti agli ambiti di cui all'art. 2, del presente Bando;

- h) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- i) spese non integralmente pagate;
- l) rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi, ecc.);
- m) spese generali, di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, assicurazioni generali non legate al singolo evento, altro materiale di consumo, ect);
- n) attività di progettazione e coordinamento;
- o) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati.

7. Tutte le spese devono essere sostenute nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (conv. dalla L. 21 aprile 2023, n. 41). Pertanto, le fatture dovranno riportare la dicitura: "*spesa agevolata ai sensi del Bando della CCIAA di Napoli Internazionalizzazione anno 2024 - Codice unico di progetto (CUP) n. _____.*", reso noto, quest'ultimo, all'impresa con la pubblicazione del provvedimento di ammissione al contributo da parte della CCIAA, salvo il caso di fatture elettroniche emesse prima della pubblicazione del CUP. In detto caso è ammessa la regolarizzazione e a tal fine l'acquirente dovrà stampare la fattura elettronica, annotare su detta copia cartacea, con scritta indelebile, la dicitura di cui sopra con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Impresa, e trasmetterla in sede di rendicontazione;
8. Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti di obblighi di legge. **In nessun caso sarà ritenuto ammissibile il costo del personale.** Le spese dovranno essere chiaramente indicate in fattura e riconducibili all'intervento realizzato, a dimostrazione dei costi sostenuti. Sono escluse le voci di spesa documentate attraverso auto-fatturazione.
9. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente Bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti camerali.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni previste sono stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione). L'aiuto si considera concesso (art. 3.3 del Regolamento UE n. 2023/2831) nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le "misure generali". In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa "unica" non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.

2. Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per “*impresa unica*” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

3. Per verificare gli importi accordati all’impresa in Regime *de minimis* è possibile verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **secondo le modalità temporali indicate nel sito web camerale**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. Finché è aperto il termine di presentazione è possibile presentare nuove istanze in sostituzione di domande già presentate (incomplete, errate, ecc.); **in tal caso verrà tenuta in considerazione solo l’ultima domanda presentata in ordine cronologico**.

A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. MODULO BASE generato dal sistema WEBTELEMACO, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal procuratore;
- b. ALLEGATI AL MODULO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
 - modello di domanda, allegato al presente Bando, compilato in ogni sua parte firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo;
 - eventuale modello di Procura (nel caso di trasmissione tramite un procuratore) firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ed anche dal procuratore;
 - eventuale modello rating di legalità firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
 - Preventivi di spesa che devono essere redatti su carta intestata del fornitore, in euro e in lingua italiana (o accompagnati da una sintetica traduzione) e intestati all’impresa richiedente; dagli stessi si devono evincere, con chiarezza, le singole voci di costo; devono

essere sottoscritti digitalmente sia dal fornitore che dal legale rappresentante dell'impresa; non saranno ammessi auto preventivi;

- allegare eventuale CV del TEM/DEM che affiancherà l'azienda, dimostrando di avere competenze e conoscenze pertinenti rispetto al ruolo che andranno a svolgere in azienda sia in termini di internazionalizzazione che di digitalizzazione; questi ultimi dovranno attestare di aver svolto almeno 3 analoghi servizi di supporto alle imprese negli ultimi due anni.

Se la trasmissione viene effettuata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente l'ausilio, dovrà firmare i singoli files con il proprio dispositivo di firma digitale. Nel caso in cui il richiedente non abbia attivato un account a Telemaco (o non voglia attivarlo) questi potrà delegare una terza persona all'inoltro della pratica, nominandolo procuratore speciale (allegare procura alla presentazione dell'istanza tramite apposito modello allegato al presente bando scaricabile dal sito web camerale all'indirizzo www.na.camcom.gov.it – Crescita Impresa/Promozione economica), sottoscritta con firma digitale valida sia del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e sia del procuratore; in questo caso il procuratore invierà la pratica dal proprio account Telemaco, allegando tutta la documentazione richiesta per la presentazione della domanda, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, così come risulta da visura camerale, tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'impossibilità accertata di contattare l'impresa a mezzo PEC comporterà l'automatica decadenza della domanda di contributo. Tale indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco). In caso di procura va, pertanto, indicato sul modello di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura;

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) **secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.**

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando. Tale verifica, in caso di assenza di professionalità interne, potrà essere affidata ad un soggetto esterno.

Al termine della fase di valutazione verrà formata la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione all'agevolazione o di diniego debitamente motivato. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell'Ente camerale, che costituisce unica modalità di comunicazione degli esiti istruttori ai sensi della Legge n. 241/90, con valore di notifica.

Con il predetto provvedimento è approvato:

- a) l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;

- b) l'elenco delle domande ammesse non finanziabili (che superano i requisiti di ingresso per l'ammissione ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione) nella misura massima del 20% delle domande ammesse e finanziabili di cui alla precedente lettera a) ed eventualmente finanziabili, in caso di successiva disponibilità di risorse;
- c) l'elenco delle domande non ammesse per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica.

Le domande ammesse non finanziabili per esaurimento risorse disponibili possono essere successivamente rifinanziate nel caso in cui si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

All'impresa che non sia in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali di cui al Documento unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C. irregolare) non potrà essere liquidato il voucher eventualmente concesso e si procederà, ricorrendone i presupposti di legge, all'intervento sostitutivo.

Si precisa che l'approvazione del progetto da parte della CCIAA - Ufficio Promozione, non costituisce in alcun modo "diritto" alla concessione del beneficio, che diventa tale soltanto a seguito della verifica positiva a consuntivo della documentazione probatoria depositata dal soggetto beneficiario in base alla singola domanda, nei modi e termini del bando. L'approvazione del progetto da parte della CCIAA rappresenta per il soggetto beneficiario solo un "interesse legittimo", in quanto la concessione del beneficio è subordinato alla dimostrazione a consuntivo della realizzazione del progetto e nella prova documentale delle spese sostenute, in sede di rendicontazione analitica.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine **di 10 giorni** di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dall'ausilio finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno dieci (10) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate e detenere i beni oggetto dell'investimento per uso esclusivo, per un periodo di almeno cinque anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi;
- d) a non cessare l'attività, mantenendo la sede operativa (sede legale o UL) in provincia di Napoli per almeno tre (3) anni dalla data di erogazione del contributo;
- e) a non alienare o cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione nei tre (3) anni successivi alla data di concessione della stessa;
- f) a non effettuare variazioni sostanziali all'investimento oggetto della valutazione tecnica ed ammesso al contributo, salvo cause di forza maggiore. In tal caso non occorrerà richiedere preventiva autorizzazione ma, al momento della rendicontazione unitamente alle fatture dei fornitori, occorrerà produrre nuovo preventivo corredato da un'attestazione del fornitore su propria carta intestata e debitamente datata, firmata digitalmente e timbrata che certifichi che i nuovi servizi indicati in fattura e nel nuovo preventivo allegato, sono equivalenti se non migliorativi per caratteristiche tecniche

rispetto a quelli originariamente indicati nei preventivi allegati alla richiesta di contributo. Nel caso di nuovo fornitore, lo stesso dovrà avere i requisiti di cui all'art. 6. La mancanza di tali requisiti determina l'esclusione della domanda in sede di rendicontazione.

- g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della erogazione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov.

La rendicontazione è il processo di consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute dal soggetto che percepisce contributi pubblici; essa è finalizzata a dimostrare la correttezza delle procedure di spesa al fine del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo. A tal fine, le spese rendicontabili devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, nonché l'inerenza della voce di spesa e la sua riferibilità temporale all'attuazione del progetto. Pertanto, il pagamento del voucher è subordinato all'esame positivo della rendicontazione analitica prodotta ai fini dell'approvazione della successiva liquidazione a favore del beneficiario.

L'importo del voucher erogabile corrisponde al 70% delle spese ammesse in concessione e rendicontate, nel limite massimo previsto dall'art. 3 del presente Bando.

Il MODULO BASE generato dal sistema dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato (procuratore).

ALLEGATI ALLA RENDICONTAZIONE, dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

- a. modello di rendicontazione firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (scaricabile nel sito camerale www.na.camcom.gov.it – sezione Crescita Impresa / Promozione) in cui il beneficiario dovrà dichiarare ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 la conformità agli originali della documentazione presentata e che per gli stessi servizi non ha ricevuto né intende richiedere contributi ad altri enti pubblici);
- b. copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, debitamente quietanzati ed in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000, contenenti le diciture di cui all'art. 7;
- c. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.) firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- d. una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher e di consuntivazione delle attività realizzate;
- e. una relazione firmata digitalmente dal consulente (TEM/DEM) con la dimostrazione delle attività svolte (almeno 3 analoghi servizi di supporto alle imprese negli ultimi due anni);
- f. modello attestazione antiriciclaggio firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa allegata al Bando;
- g. documentazione comprovante l'effettiva partecipazione alla/e manifestazioni fieristiche (ad esempio: copia dei pass entrata in fiera);
- h. la dimostrazione dell'inserimento nel/nei cataloghi dell'evento fieristico per il quale è stato richiesto il contributo.

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre il 29.07.2025 pena la decadenza dal voucher, comunque non prima della Determina dirigenziale di ammissione al contributo. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, **entro e non oltre il termine di 10 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher. **La data di conclusione dell'iniziativa, non potrà essere in nessun caso successiva al 30 aprile 2025. Entro la medesima data dovranno essere emesse le fatture eleggibili.**

L'azienda dovrà, altresì, procedere a compilare il questionario rinvenibile al link <https://www.sostegnoexport.it/questionario/> per l'iscrizione al Progetto SEI - Sostegno all'Export dell'Italia al fine di poter beneficiare dei servizi di supporto gratuiti messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Napoli / SI IMPRESA per l'accesso ai mercati internazionali.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
- c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
- f) mancato rispetto delle condizioni previste dal Bando;
- g) cessazione dell'attività non mantenendo la sede operativa (sede legale o UL) in provincia di Napoli per almeno tre (3) anni dalla data di erogazione del contributo;
- h) alienare o cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione nei tre (3) anni successivi alla data di concessione della stessa;
- i) violazione dell'impegno a detenere i beni oggetto dell'investimento per uso esclusivo per un periodo di almeno cinque anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Promozione della Camera di Commercio di Napoli.

Le attività di comunicazione, le istruttorie e le verifiche previste sono affidate all'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli SI Impresa - mail:

bandointernazionalizzazione2024@si-impresa.na.camcom.it , **esclusivamente mediante mail ordinaria e non PEC.**

Tutte le informazioni in merito al trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della gestione del presente Bando, sono contenute nel documento allegato intitolato:

"INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2024".

Riepilogo della modulistica disponibile

Nel sito www.na.camcom.gov.it, nella pagina ottenuta cliccando nella home page – CRESCITA DELL'IMPRESA - PROMOZIONE ECONOMICA, è disponibile la seguente modulistica:

1. Modello di domanda
2. Modello eventuale procura dell'intermediario abilitato alla trasmissione della domanda
3. Modello eventuale dichiarazione rating legalità
4. Modello eventuale dichiarazione de minimis
5. Allegato antiriciclaggio
6. Modello di rendicontazione
7. Scheda progetto

Per l'invio telematico è necessario:

- essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale e di un contratto Telemacopay, la cui registrazione si ottiene seguendo le indicazioni contenute nel seguente link <http://www.registroimprese.it/registra-ri> e compilando l'apposito modulo base;
- collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
- compilare il Modello base della domanda, seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e gov., Contributi alle Imprese, Accedi, Crea Modello, Avvia compilazione;
- procedere con la funzione "Nuova" che permette di creare la pratica telematica;
- procedere con la funzione "Allega" che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti previsti dal bando (firmati digitalmente, mediante l'utilizzo della firma digitale titolare/legale rappresentante);
- inviare la pratica con la funzione "invia pratica". Un tutorial della società Infocamere di guida alla procedura è disponibile – previa registrazione – al seguente indirizzo web: <https://elearning.infocamere.it/login/index.php>.

Inoltre è operativo un call center al n. tel. 0492015215.

Il Dirigente ad interim dell'Area Promozione
Dott. Salvatore Visone
Firmato digitalmente